



COMUNE DI VILLABATE

Città Metropolitana di Palermo

Regolamento recante "disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 de D. Lgs. n. 50/2016"

INDICE

Premessa

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Soggetti interessati

Art. 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi

Art. 4 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

Art. 5 - Assegnazione degli incarichi

Art. 6 - Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti

Art. 7 - Compatibilità e limiti di impiego

Art. 8 - Formazione professionale e strumentazione

Art. 9 - Approvazione e proprietà degli elaborati

Art. 10 - Costituzione del fondo

Art. 11 - Criteri di ripartizione del fondo

Art. 12 - Erogazione delle somme

Art. 13 - Coefficienti di riduzione

Art. 14 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

Art. 15 - Applicazione

Art. 16 - Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art. 17 - Entrata in vigore e abrogazioni

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 - Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dal presente regolamento.

3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

a) Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

a) di programmazione della spesa per investimenti;

b) di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

c) di valutazione preventiva dei progetti;

d) di rup

e) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;

f) di collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, ovvero di verifica di conformità;

g) di collaboratore tecnico delle figure precedentemente elencate che, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, redigono elaborati di tipo descrittivo assumendo la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, dei dati, delle misurazioni, dei calcoli contenuti;

h) di collaboratore giuridico-amministrativo: i collaboratori amministrativi delle figure precedentemente elencate che, intervenendo con il proprio contributo intellettuale e materiale, svolgono funzioni di supporto in ragione della pluralità e della eterogeneità delle competenze che interessano in ogni fase di realizzazione dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura;

i) Componenti della CUC (cfr. art. 113 c.5).

Articolo 4 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente articolo, nonché i loro collaboratori.

2. Nella scelta si deve tenere conto:

a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;

d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. I soggetti partecipanti alla ripartizione del fondo sono individuati con apposita determinazione dirigenziale nell'ambito della quale si approva la scheda di ripartizione dell'incentivo, allegata al presente regolamento. Tale atto deve riportare espressamente le funzioni/attività assegnate a tutti i soggetti coinvolti, nonché il relativo cronoprogramma.

4. Per lavoro si intende l'attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, di opere.

5. Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori che esplica una funzione economica o tecnica; le opere comprendono sia quelle che rappresentano il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, di paesaggistica e di ingegneria naturalistica.

6. Per servizio si intendono le prestazioni diverse da lavori od opere.

7. Per fornitura si intendono prestazioni aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti; un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

8. Sono riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, gli incentivi per funzioni tecniche anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità, che richiedono, da parte del personale tecnico-amministrativo, attività di programmazione della spesa, valutazione del progetto, controllo delle procedure di gara ed esecuzione del contratto. (Deliberazione Corte dei Conti n. 2/SezAut/2019/QMIG).

9. Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti per le sole funzioni svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura di gara. Per gli appalti di servizi e forniture l'incentivo è riconosciuto nel caso di appalti pari o superiori a €. 40.000,00.

Art. 5 - Assegnazione degli incarichi

1. Gli incarichi sono assegnati dai soggetti competenti secondo le disposizioni di legge vigente e le linee guida dell'ANAC. Acquisite tutti i provvedimenti di nomina il Responsabile di Settore, sentito il Responsabile del procedimento, se soggetto diverso, compila la "Scheda di ripartizione dell'incentivo", parte integrante del presente regolamento, nella quale:

- a) indica l'importo a base di gara dell'opera o lavoro, del servizio, della fornitura, ai sensi dell'art. 2 comma 2;
- b) quantifica l'importo dell'incentivo secondo i criteri di cui agli articoli precedenti;
- c) individua il personale da assegnare alle attività indicate nella tabella di cui all'art. 3 garantendo un'opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno della Struttura di competenza e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- d) definisce i tempi di realizzazione delle prestazioni, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari; i termini per la direzione dei lavori ovvero la direzione dell'esecuzione del contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore o concessionario, mentre i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalla normativa vigente;
- e) stabilisce le modalità di applicazione di penali in caso di inadempimento.

La scheda è approvata con apposita determinazione dirigenziale. Lo stesso Responsabile, con proprio provvedimento può modificare la scheda di ripartizione a seguito di revoca degli incarichi e con il medesimo provvedimento di modifica in correlazione al lavoro eseguito stabilire l'incentivo attribuibile a fronte delle attività che il soggetto incaricato ha svolto sino a quel momento.

2. La *Scheda di ripartizione dell'incentivo* è compilata contestualmente alla redazione della prima fase progettuale dell'opera o lavoro, servizio, fornitura, che prevede un quadro economico di spesa ed approvata prima dell'avvio della gara.

3. Nell'attribuzione degli incarichi, il Responsabile del Settore preposto tiene conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti di altri Settori, sia tecnici che amministrativi. Nel caso in cui il conferimento dell'incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, l'inserimento è subordinato a nulla osta del Responsabile del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura, e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'esecuzione degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

Articolo 6 - Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti, previo interpello e accordo con l'amministrazione cedente.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento *svolte dal personale del Comune di Villabate a favore di altre Stazioni Appaltanti* sono assegnate dalla stazione appaltante beneficiaria nel rispetto del regolamento incentivante di quest'ultima e del limite di cui all'art. 5 comma 8 del presente regolamento.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento *svolte a favore del Comune di Villabate dal personale di altri Comuni*, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono assegnati dal Comune di Villabate.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 5, comma 8 del presente regolamento.

Articolo 7 - Compatibilità e limiti di impiego

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, *gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando*

il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

2. Per le finalità di cui al comma precedente prima della assegnazione il Responsabile del Settore deve acquisire da ciascuno dei soggetti beneficiari certificazione e attestazione in ordine ai compensi percepiti durante l'anno solare. Le predette certificazioni sono soggette a verifica da parte del servizio risorse umane dell'ente.

Articolo 8 - Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Responsabili di Settore provvedono a riguardo.

Articolo 9 - Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva del Comune di Villabate che potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 10 - Costituzione del fondo

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 1 è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, di un servizio o di una fornitura, sia nei settori ordinari che nei settori speciali di cui all'art. 3, comma 1 lett. gg) e hh) del Codice, graduata secondo criteri che tengono conto:

- dell'entità e della complessità delle opere o lavori, servizi, forniture da realizzare;
- delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;
- dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione delle opere o lavori, dei servizi, delle forniture, dei tempi e dei costi previsti nel progetto.

2. Le risorse finanziarie destinate al fondo di cui al comma 1 sono calcolate in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di opere o lavori, servizi, forniture, comprensivi dei costi per l'attuazione delle misure di sicurezza e di eventuali prestazioni in economia previste in progetto e non comprese nell'appalto, al netto dell'I.V.A. Le risorse finanziarie destinate al fondo di cui al comma 1 non sono soggette a riduzione qualora in sede di gara d'appalto siano registrati dei ribassi d'asta.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA B) - SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00:	1,50%

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato nel caso di affidamenti superiori a €. 40.000,00. Secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10. il direttore dell'esecuzione coincide con il RUP. Il direttore dell'esecuzione del contratto invece è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

8. Le risorse finanziarie necessarie alla costituzione del fondo di cui all'art. 1 devono essere previste all'interno del quadro economico di ogni singola opera o lavoro, servizio, fornitura, nell'ambito delle somme a disposizione della stazione appaltante; gli importi individuati possono subire variazioni in ragione dello sviluppo di ciascun intervento.

Le somme destinate ad incentivo sono impegnate nei capitoli di spesa del bilancio che finanziano la realizzazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 11 - Criteri di ripartizione del fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione dell'incentivo è effettuata dal Responsabile del Settore preposto con le seguenti percentuali, oscillanti tra quote minime e massime:

Attività	Quota incentivo	Ruolo	Percentual e minima	Percentual e massima
Programmazione della spesa per investimenti	5%	Responsabile del procedimento	80	100
		Collaboratore amministrativo		10
		Collaboratore tecnico		10
Responsabile del procedimento	30%	Responsabile del procedimento	80	100
		Collaboratore amministrativo		10
		Collaboratore tecnico		10
Verificatore progettazione	10%	Collaboratore amministrativo	0	20
		Collaboratore tecnico	80	100
Direzione dei lavori/esecuzione *	30%	Direttore lavori/esecuzione	55	100
		Direttori operativi	0	20
		Ispettori di cantieri	0	15
		Collaboratori amministrativi	0	10
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**	10%	Collaudatore tecnico amministrativo /verifica di conformità	0	50
		Collaudatore statico	0	30
		Collaboratore amministrativo	0	10
		Collaboratore tecnico	0	10
Centrale unica di committenza	15%	Commissione di gara	80	100
		Collaboratore amministrativo	0	10
		Collaboratore tecnico	0	10
	100%			

Articolo 12 - Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Responsabile del Settore preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

Articolo 13 - Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

2. Il Responsabile del Settore preposto, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 4. Si considera errore od omissione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto e delle circostanze che caratterizzano la procedura, la mancata od erronea identificazione della normativa specifica da applicare al caso, il mancato rispetto di condizioni o di requisiti prestabiliti, la violazione delle regole di diligenza nell'esecuzione della prestazione.

3. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'art. 4, si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei tempi fino al 75% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%;
- d) incremento dei tempi oltre al 75% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 75%.

4. Qualora si verificassero incrementi del costo netto della singola opera o lavoro, servizio, fornitura, per le attività previste dall'art. 4, si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei costi fino al 75% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%;
- d) incremento dei costi oltre al 75% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 75%.

5. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:

- a) se la somma delle percentuali di scostamento relative al tempo ed al costo è un valore inferiore a 25% : riduzione dell'incentivo pari al 15%;
- b) se la somma delle percentuali di scostamento relative al tempo ed al costo è un valore compreso fra 25% e 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
- c) se la somma delle percentuali di scostamento relative al tempo ed al costo è un valore compreso tra il 50% ed il 75%: riduzione dell'incentivo pari al 60%;
- d) se la somma delle percentuali di scostamento relative al tempo ed al costo è un valore superiore al 75%: riduzione dell'incentivo pari al 80%.

6. La riduzione dell'incentivo non si applica nel caso di incrementi dei tempi di realizzazione conseguenti a sospensioni per gli accadimenti di cui all'art. 107 del Codice, in caso di recesso o di risoluzione del contratto d'appalto ovvero in caso di altra impossibilità di esecuzione sopravvenuta, giuridica o materiale.

7. Nel caso di cui ai commi precedenti, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile del Settore, contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 14 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il Dirigente del Settore preposto, sentito il Responsabile del procedimento, dopo aver accertato la corretta esecuzione delle prestazioni assegnate aggiorna a consuntivo la *Scheda di ripartizione dell'incentivo e la trasmette, corredata da proposta di approvazione, al Segretario Generale che provvede alla liquidazione e propone il pagamento dell'incentivo. Il pagamento dell'incentivo avviene:*

a) all'aggiudicazione definitiva di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:

- nella misura del 50% % della quota complessiva corrispondente, per le attività di progettazione, di Responsabile del procedimento, di verifica preventiva del progetto, di predisposizione e controllo delle procedure di bando;

b) all'approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero di verifica di conformità:

- la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di progettazione, di Responsabile del procedimento, di verifica preventiva del progetto, di predisposizione e controllo delle procedure di bando ;

- nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per le attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto;

- nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per le attività di collaudo ovvero verifica di conformità.

Nel caso in cui ricorrano contestualmente le condizioni di cui alle lettere a) e b), i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

2. Il Responsabile del Settore preposto, può proporre al Segretario Generale di non attribuire o di ridurre l'incentivo spettante al personale interessato nel caso di inadempimento totale o parziale delle attività, di ritardo nell'esecuzione o di violazione di norme. Non si applica la penale se è dimostrato che l'inadempimento è imputabile a fattori esterni condizionanti. L'incentivo non attribuito o ridotto incrementa la quota del fondo di cui all'art. 2.

3. La *Scheda di ripartizione dell'incentivo* deve essere aggiornata dal Responsabile del Settore preposto per ogni variazione che implica la modifica dei dati indicati, sino alla maturazione dell'incentivo.

4. Il Responsabile del Settore preposto, con frequenza trimestrale, propone il pagamento dell'incentivo, da eseguire con la prima mensilità utile di stipendio.

5. Il limite massimo di incentivo retribuibile annualmente ad ogni singolo dipendente, con riferimento all'anno dell'incarico, corrisposto anche da altre amministrazioni, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo in godimento. L'eventuale importo di incentivo individualmente maturato ed eccedente tale limite costituisce economia.

6. In considerazione del fatto che la realizzazione di un'opera od un lavoro interessa un esteso periodo di tempo nel quale si può verificare l'avvicendamento di norme che dispongono variazioni della percentuale di cui all'art. 2, comma 2, od altre disposizioni in materia, è stabilito il principio che il calcolo del compenso incentivante è soggetto alle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto o della concessione; analogamente per servizi e forniture, nel caso ricorra la fattispecie.

Articolo 15 - Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 16 - Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina in vigore di altro regolamento incentivi
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Articolo 17 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disciplina regolamentare incompatibile con la presente.

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI GC N DEL									
SCHEDA DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO									
LAVORI :					SERVIZI E FORNITURE :				
% DI APPLICAZIONE :					% DI APPLICAZIONE :				
QUOTA DA RIPARTIRE									
QUOTA DESTINATA ALLE FUNZIONI TECNICHE - 80% €.....					QUOTA DESTINATA ALL'ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI - 20% €.....				
TEMPO TOTALE DI ESECUZIONE PREVISTO									
SCOSTAMENTI									
Aumento tempi			Aumento costi			Aumento tempi e costi			
25%	Percentuale e riduzione incentivo →	10%	25%	Percentuale riduzione incentivo →	10%	Fino a 25%	Percentuale e riduzione incentivo →	15%	
50%		25%	50%		25%	Tra 25% e 50%		30%	
75%		50%	75%		50%	Tra 50% e 75%		60%	
Oltre 75%		75%	Oltre 75%		75%	Oltre 75%		80%	
Attività	Quota incentivo	ruolo			percentuale e minima	percentuale massima	Importo incentivo		
Programmazione della spesa	5%	Responsabile del procedimento			80	100			
		Collaboratore amministrativo				10			
		Collaboratore tecnico				10			
Responsabile del procedimento	30%	Responsabile del procedimento			80	100			
		Collaboratore amministrativo				10			
		Collaboratore tecnico				10			
Verificatore progettazione	10%	Collaboratore amministrativo			0	20			
		Collaboratore tecnico			80	100			
Direzione dei lavori/esecuzione *	30%	Direttore lavori/esecuzione			55	100			
		Direttori operativi			0	20			
		Ispettori di cantieri			0	15			
		Collaboratori amministrativi			0	10			
Collaudatore/Certificatore e regolare esecuzione**	10%	Collaudatore tecnico amministrativo /verifica di conformità			0	50			
		Collaudatore statico			0	30			
		Collaboratore amministrativo			0	10			
		Collaboratore tecnico			0	10			
Centrale unica di committenza	15%	Commissione di gara			80	100			
		Collaboratore amministrativo			0	10			
		Collaboratore tecnico			0	10			
	100%								
<p>*ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere.</p> <p>** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.</p>									

